



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 1-1/2023

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano,

nel procedimento iscritto al n. p.u. 1-1/23 promosso da Alessandro Formicola, nato a Torre del Greco il 18/02/1975, e Eleonora Mey, nata a Napoli il 25/11/1980, rappresentati dall'avv. Vittorio Luigi, tramite l'OCC incaricato, in persona del Gestore della crisi Avv. Francesco Mascolo;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 02.01.2023 Alessandro Formicola ed Eleonora Mey hanno chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII della durata complessiva di nn. 7 anni (articolato nel pagamento di nn. 14 rate semestrali) che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 72.400,00 per quanto concerne la posizione di Formicola Alessandro ed € 52.916,00 per quanto concerne la posizione di Eleonora Mey,

garantisce la messa a disposizione dei debitori di un importo complessivamente pari ad € 28.333,00 per quanto concerne la posizione di Formicola Alessandro ed € 15.903,00 per quanto concerne la posizione di Eleonora Mey.

In ordine al profilo del soddisfacimento dei creditori, il piano, così come articolato, prevede: 1) il pagamento integrale dei crediti prededucibili; 2) il pagamento dei creditori chirografari (sia quali chirografari "puri" sia quali privilegiati degradati a chirografo in assenza di beni mobili ed immobili sui quali insiste eventuale causa di prelazione e per i quali deve essere garantito il trattamento minimo di cui all'art. 67 comma 4 CCI) nella percentuale del 28% per quanto concerne la posizione di

Formicola Alessandro e nella percentuale del 16% per quanto concerne la posizione di Eleonora Mey.

Con decreto depositato in data 06.03.2023 il giudice designato ha ammesso la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di Alessandro Formicola ed Eleonora Mey, ordinando la pubblicazione della proposta e del decreto di apertura sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 a cura dell'OCC e statuendo che la proposta, il piano ed il decreto di apertura della procedura *“siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”*.

Con relazione depositata in data 17/4/2023 l'occ avv. Francesco Mascolo ha dedotto e documentato: 1) l'avvenuta comunicazione a tutti i creditori del decreto di apertura del procedimento di omologa, del piano presentato dai debitori e della relazione particolareggiata del gestore; 2) la pubblicazione della proposta e del decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento, nel termine concesso dal giudice, previo oscuramento dei dati sensibili afferenti soggetti terzi diversi dai debitori; 3) lo spirare del termine di 20 giorni di cui all'art. 70 comma 3 CCI; 4) l'avvenuta presentazione di osservazioni da parte del solo creditore Banca Sistema spa.

Ha, in particolare, allegato alla propria relazione la memoria contenente osservazioni prendendo posizione specifica su ciascuno degli argomenti di opposizione sollevato dal creditore, ovverosia: 1) l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'apertura della procedura; 2) l'omessa inclusione del TFR già maturato in capo agli istanti; 3) l'erroneo trattamento riservato al proprio credito avente rango privilegiato e garantito da cessione del quinto; 4) la convenienza dell'alternativa liquidatoria.

2. Va innanzitutto verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto da Alessandro Formicola ed Eleonora Mey.

La proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 67 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come gli istanti:

- siano qualificabili alla stregua di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII (ovvero "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*");
- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile atteso che: 1) il ricorrente Formicola Alessandro, oltre a disporre di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente (dell'importo di € 1.557,00), risulta proprietario solo di un'autovettura targata E di esiguo valore commerciale costituente l'unico mezzo di trasporto del debitore; 2) Eleonora Mey, oltre a disporre di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente (dell'importo di € 874,00), risulta proprietaria di un autoveicolo targato N e di una vespa targata 35, il primo dei quali costituisce l'unico mezzo di trasporto della debitrice mentre il secondo (immatricolato nel 1997) ha un valore di mercato talmente esiguo da far apparire l'eventuale liquidazione assolutamente antieconomica; a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 4 membri) per un importo pari ad € 1.904,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva pari ad € 72.400,00 per quanto concerne la posizione di Formicola Alessandro ed € 52.916,00 per quanto concerne la posizione di Eleonora Mey;
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;

- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.

Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 *“ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacità patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia*

incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte” (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCI, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto

che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, gli istanti hanno debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a loro carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, i ricorrenti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire nelle spese straordinarie sostenute dai coniugi negli ultimi anni per far fronte: 1) a lavori di ristrutturazione dell'immobile condotto in locazione e resi necessari dal cattivo stato di manutenzione dello stesso; 2) a spese mediche non prevedibili

Mey (cfr. relazione

OCC pag. 7 e 8).

Tali circostanze, oltre ad essere dedotte, sono state debitamente documentate mediante produzione di: 1) documentazione fotografica attestante l'improcrastinabilità dei lavori di ristrutturazione e la situazione manutentiva prima e dopo i lavori; 2) i danni riportati in seguito all'incidente stradale che ha coinvolto la ricorrente e alla sua cura e alla rottamazione dell'auto di cui disponeva (cfr. allegati nn. 10, 14 e 15).

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che gli istanti si siano trovati in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da essi indicata e riscontrata in atti.

Quanto, poi, alla fattibilità del piano, essa viene garantita: 1) dalla previsione di una durata temporalmente accettabile; 2) da una congrua soglia di soddisfacimento dei creditori, che rappresenta un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile; 3) dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente percepito da entrambi i ricorrenti.

3. Superato lo scrutinio dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano proposto dai ricorrenti, appare ora opportuno esaminare il merito delle contestazioni sollevate dall'unico creditore opponente, Banca Sistema s.p.a.

Nella propria memoria di osservazioni il creditore Banca Sistema ha contestato l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti formulato da Alessandro Formicola e Eleonora Mey, la mancata inclusione nel piano di ristrutturazione del TFR sinora maturato da entrambi i ricorrenti, l'erroneo trattamento riservato al proprio credito avente rango privilegiato e garantito da cessione del quinto nonché la convenienza dell'alternativa liquidatoria. Sulla scorta di tali rilievi ha chiesto al Tribunale adito di: 1) accertare e dichiarare che non sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti formulato nell'interesse di Alessandro Formicola e Eleonora Mey; 2) in subordine al punto 1), accertare e dichiarare l'opponibilità del contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato da Eleonora Mey, sottraendo dalla massa attiva a disposizione dei creditori le risorse riferibili al "quinto" ceduto destinate a Banca Sistema s.p.a.; 3) in subordine al punto 2), accertare e dichiarare, l'opponibilità triennale, del contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato da Eleonora Mey, sottraendo dalla massa attiva a disposizione dei creditori le risorse riferibili al "quinto" ceduto destinate a Banca Sistema s.p.a., accordando il privilegio di cui all'art. 2751-*bis*, n. 1, c.c. alla parte di credito di Banca Sistema s.p.a. che dovesse residuare a seguito dell'opponibilità triennale; 4) in subordine al punto 3), accordare il privilegio di cui all'art. 2751-*bis*, n. 1, c.c. all'intero credito di Banca Sistema s.p.a. derivate dal contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato da Eleonora Mey.

Nessuna delle contestazioni sollevate si palesa fondata.

Quanto all'eccepta insussistenza dei presupposti soggettivi (per aver i debitori determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave) e oggettivi (eccessiva indicazione delle spese necessarie al sostentamento dei debitori e propria della famiglia), va evidenziato quanto già posto in rilievo (sub 2) in ordine al compiuto assolvimento, da parte dei ricorrenti, dell'onere probatorio sugli stessi incumbenti in ordine alle cause che hanno determinato lo squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio disponibile per farvi fronte ed in ordine all'assenza di colpa grave, mala fede o frode nella determinazione dell'attuale stato di sovraindebitamento, nonché l'ulteriore circostanza che i costi indicati dai ricorrenti come spese necessarie a far fronte ai bisogni della famiglia, come evidenziato dall'occ, si palesano congrui rispetto

al limite soglia della povertà assoluta in una famiglia composta da 2 coniugi e 2 figli (cfr. doc. 16) ed alla media istat dei consumi familiari (cfr. consumi medi 2020 istat Campania pag doc. 17).

Quanto, poi, al profilo attinente alla mancata inclusione nella proposta di ristrutturazione dei debiti del trattamento di fine rapporto già maturato dagli stessi, va evidenziato come benché il TFR costituisca, a tutti gli effetti, un credito del prestatore di lavoro, esso è inesigibile in costanza di rapporto (cfr. in tal senso Cass. 2018/19708) fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro (cfr. in tal senso Cass. 2020/5376). Ciò implica che, nella sola ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano del consumatore, esso potrà essere incluso nell'ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori; in caso contrario, l'importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile dello stesso, in quanto quel credito, pur essendo certo e liquido nel relativo ammontare, è, allo stato, inesigibile; esso non potrà, cioè, essere utilizzato ai fini della ristrutturazione dei debiti maturati dal lavoratore (cfr. in tal senso, Tribunale Napoli Nord, 13 Marzo 2023).

La mancata acquisizione della disponibilità del TFR da parte dei ricorrenti prima della presentazione della proposta determina, quale logico precipitato, che esso non possa essere considerato parte del patrimonio di cui gli stessi possono disporre nell'ambito nel proprio progetto di ristrutturazione dei debiti, rendendo pertanto non pertinente anche tale profilo di contestazione.

Quanto, poi, alla richiesta di opponibilità alla procedura del contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato da Eleonora Mey, sottraendo dalla massa attiva a disposizione dei creditori le risorse riferibili al "quinto" ceduto destinate a Banca Sistema s.p.a., essa non può essere accolta.

Ed invero, in caso di finanziamento il cui rimborso avviene con cessione del quinto dello stipendio (ovvero della pensione), il credito ceduto dal lavoratore (ovvero dal pensionato) alla finanziaria è credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio (ovvero di pensione) soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio (ovvero la pensione) mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, di talchè il debitore rimane nella titolarità del quinto non ancora maturato (quindi non ancora ceduto) potendo, pertanto, disporre di tale quota al fine di organizzare il piano del consumatore verso i creditori.

Tale impostazione, che appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, è stata seguita, in vigenza della L. 3/2012, dalla maggioritaria giurisprudenza di merito che, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, ha ritenuto che anche il cessionario del quinto possa essere assoggettato alla falcidia prevista per gli altri creditori (cfr. in tal senso Tribunale Napoli, 11 gennaio 2018: *“essendo la procedura di sovraindebitamento una procedura concorsuale, il creditore chirografario pignorante il quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla data dell’apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere il (non più suo) quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire la falcidia come tutti gli altri, poiché l’esecuzione forzata non è per lui ancora terminata, e non può essere portata ad ulteriore compimento”*; più di recente Tribunale Parma, 28 Febbraio 2021: *“E’ meritevole di accoglimento la richiesta di sospensione della cessione del quinto dello stipendio imponendo all’ente finanziatore di entrare a far parte della massa dei creditori e di subire proporzionalmente la falcidia del credito: il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è infatti un credito futuro che sorge, relativamente ai ratei di stipendio/pensione, soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepirla, di talchè, anche al fine di meglio rispettare la par condicio creditorum, detto credito non può che essere assoggettato alla medesima falcidia prevista per i creditori chirografari”*).

A sancire la definitiva falcidiabilità dei crediti garantiti da cessione del quinto è poi intervenuto il legislatore, dapprima novellando l’art. 8 della L. 3/2012 mediante l’introduzione del nuovo comma 1 bis (inserito, con effetto dal 25 dicembre 2020, dall’art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), che prevede espressamente la possibilità, nella proposta di piano del consumatore, di prevedere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, dipoi con il codice della crisi e dell’insolvenza che, nel ridisegnare organicamente tutta la normativa sul sovraindebitamento, all’art. 67 comma 3 dispone espressamente che *“la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*.

Tale statuizione facoltizza *expressis verbis* il consumatore alla presentazione di una proposta di ristrutturazione dei propri debiti che includa anche i creditori garantiti da cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, ai quali può essere garantito lo stesso trattamento riservato agli altri creditori, fatto salvo il limite posto dall'art. 67 comma 4 CCI laddove dispone che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.

Ciò determina la piena ammissibilità di una proposta, quale quella avanzata dai coniugi Formicola e Mey, in cui è prevista la falcidia anche del creditore Banca sistema s.p.a. garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, al quale viene riservato lo stesso trattamento previsto per gli altri creditori della ricorrente Eleonora Mey, ovverosia una percentuale di soddisfacimento pari al 16% (riservata sia ai chirografari "puri" sia quali privilegiati degradati a chirografo in assenza di beni mobili ed immobili sui quali insiste eventuale causa di prelazione e per i quali deve essere garantito il trattamento minimo di cui all'art. 67 comma 4 CCI).

Quanto, poi, alla richiesta di riconoscimento al credito di Banca Sistema s.p.a. del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1, c.c., essa si palesa del tutto infondata, atteso che la mera stipula della cessione di credito in garanzia non cambia la natura del credito rendendolo privilegiato, così come rilevato da una giurisprudenza granitica sul punto la quale ha evidenziato come *"la funzione di garanzia che le parti attribuiscono alle cessioni dei crediti non può far diventare privilegiato il credito che con essi si volle garantire. Attraverso la cessione dei crediti può attuarsi una garanzia atipica, ma non può costituirsi un privilegio, non essendovi una disposizione di legge che consideri la cessione a scopo di garanzia come causa produttiva di privilegio. Invero, la fonte del privilegio è soltanto la legge e, pertanto, la determinazione di esso è sottratta all'autonomia privata. I privilegi sono tipici e non ne sono ammessi altri fuori dei casi esplicitamente previsti dalla legge. Le norme che li disciplinano sono di carattere eccezionale e, come tali, non suscettibili di interpretazione analogica. E' vero che il creditore cessionario ha il diritto di escludere ogni altro creditore dal concorso sui crediti ceduti, ma tale diritto gli deriva non da una causa di prelazione, ma dall'essere divenuto titolare dei diritti ceduti"* (Cassazione 30.5.1960, n. 1398).

Nel caso di specie, il credito vantato da Banca Sistema non può mutare il proprio rango sulla base della mera pattuizione tra le parti di garanzia atipica costituita da cessione del credito, in mancanza di una espressa previsione legislativa che connoti in termini di privilegio la causa del credito vantato.

Vale, peraltro, appena il caso di evidenziare che, a fronte della mancanza di un patrimonio mobiliare ed immobiliare prontamente liquidabile sul cui ricavato soddisfare prioritariamente i creditori privilegiati, il riconoscimento del (richiesto) rango privilegiato non determinerebbe alcun risultato pratico a vantaggio dell'opponente, avendo i ricorrenti riconosciuto il medesimo grado di soddisfacimento sia ai creditori chirografari sia ai creditori privilegiati.

Quanto, poi, alla contestazione afferente al profilo della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, va evidenziata non solo l'estrema genericità della stessa, non avendo il creditore fatto una contestazione specifica e circostanziata in ordine alla maggiore convenienza della procedura liquidatoria, ma anche l'inammissibilità di tale profilo di opposizione ex art. 69 comma 2 CCII, avendo il creditore opponente colpevolmente aggravato la situazione di sovraindebitamento della ricorrente Eleonora Mey in violazione dei principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo n. 385/1993, così come evidenziato dall'occ avv. Mascolo nella relazione particolareggiata in atti e nel riscontro alle memorie del creditore opponente.

Come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012, novellata nell'anno 2020, prevede che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*. Tale disposizione è stata ribadita dall'art. 69 comma 2 CCII secondo cui *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

Il legislatore della riforma ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse agendo sia in una logica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni

patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

La *ratio* è certamente quella di dare maggior rilievo al cd. concorso di colpa del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis T.u.b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che, nel caso, potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023: *“Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione”*). Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020; Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018).

Nel caso di specie, si ritiene emergano inequivoci profili di colpa in capo al creditore opponente: la stipulazione del contratto di finanziamento con Banca Sistema (ex ADV Finance), intervenuta quando l'istante Eleonora Mey già risultava ampiamente esposta sul piano finanziario, non poteva esimere la società che eroga il credito dal condurre e

proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente, a tutela della propria posizione negoziale.

Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell'istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull'affidabilità del cliente, risulta preclusa al creditore la possibilità di formulare valide opposizioni all'omologazione del piano in ordine al profilo della convenienza della proposta, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell'OCC, che i finanziamenti stipulati, non ultimo quello con il creditore Banca Sistema (ex ADV Finance) abbiano determinato un aggravamento della situazione debitoria.

4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, evidenziata l'infondatezza ed inammissibilità delle contestazioni sollevate dal creditore opponente Banca Sistema s.p.a., si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Alessandro Formicola ed Eleonora Mey;
- **dispone** che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;
- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di

tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;

- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;

- **dichiara** chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 06.06.2023

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano